

GAL TERRE DEL PO 2.0

società consortile a responsabilità limitata

SCHEMA DI STATUTO

DENOMINAZIONE - OGGETTO SOCIALE - SEDE – DURATA

ART. 1 Denominazione

É costituita, ai sensi dell'art. 2615 ter del codice civile, una Società consortile a responsabilità limitata con la denominazione di **GAL TERRE DEL PO 2.0** società consortile a responsabilità limitata.

ART. 2 Sede

La Società ha sede nel Comune di Quistello (MN) all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter disposizioni di attuazione del codice civile.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato; spetta invece all'Assemblea dei soci deliberare la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato, e comunque nell'ambito dei Comuni aderenti alla società.

Con deliberazione dell'assemblea la società istituisce due sedi secondarie operative, una nei territori dell'Oltrepò Mantovano ed una nei territori dell'Oglio Po.

ART. 3 Oggetto

La società, senza fini di lucro, ha lo scopo di gestire la Strategia di Sviluppo Locale approvato dalla Regione Lombardia per il periodo 2023-2027.

Con la finalità di meglio conseguire l'oggetto sociale, la società in via sussidiaria e in connessione con l'oggetto principale potrà:

- promuovere l'avvio di nuove iniziative economiche e di favorire la valorizzazione delle risorse umane e materiali del territorio stimolando la collaborazione tra enti locali ed imprenditorialità privata;
- favorire le condizioni per lo sviluppo economico, sociale e culturale dell'area di tutto il Po, interessando Comuni delle Province di Cremona e di Mantova, delle aree Oglio Po e Oltrepò mantovano, promuovendo azioni di sviluppo in tutti i settori di attività dell'ambito rurale e segnatamente nel campo della tutela e del miglioramento ambientale e delle condizioni di vita, dell'agricoltura, dell'artigianato, del terziario, del turismo e dei servizi socio-culturali secondo i principi dello sviluppo sostenibile. Tale processo di sviluppo dovrà contribuire a rendere questa area elemento di attrazione per le risorse umane e le attività imprenditoriali;
- promuovere l'innovazione e la competitività del sistema produttivo e dei sistemi alimentari locali;
- animare e promuovere lo sviluppo rurale anche mediante attività di tutela e miglioramento dell'ambiente e delle condizioni di vita;
- valorizzare e promuovere la produzione e la commercializzazione di prodotti artigianali locali, agricoli, silvicoli e della pesca, salvaguardandone l'identità, controllandone la qualità e migliorandone le tecniche di produzione e di trasformazione al fine di promuovere presso i consumatori i prodotti del territorio;
- effettuare ricerche ed indagini conoscitive in campo economico ed ambientale;
- realizzare studi e progetti di fattibilità e di sviluppo economico;
- promuovere iniziative di marketing, pubblicità, informazione, comunicazione, banche dati, impatto ambientale, l'approntamento di materiali didattici e bibliografici per convegni e

seminari;

- svolgere attività di ricerca e supportare la progettazione per lo sviluppo di nuove iniziative economiche, con specifico riferimento a quelle di natura intersettoriale, nonché per la promozione dell'imprenditorialità locale e l'attrazione di imprenditorialità esterna;
- promuovere l'organizzazione e lo svolgimento di attività formative e di aggiornamento professionale rivolte in particolare ad elevare le competenze dei giovani in una logica di prevenzione della disoccupazione ed a rispondere alle esigenze di qualificazione ed aggiornamento del mondo imprenditoriale;
- gestire iniziative nel settore del turismo e del turismo rurale, dello sviluppo delle attività produttive (agricolo/forestali, agroindustriali, piccole e medie imprese, agriturismo, servizi) dei servizi sociali, culturali e dell'ambiente;
- realizzare iniziative rivolte a promuovere soluzioni anche innovative nel settore dell'energia proveniente da fonti rinnovabili;
- attivare a vario titolo iniziative volte alla protezione, valorizzazione e promozione delle risorse ambientali del territorio;
- promuovere iniziative finalizzate alla crescita umana e professionale delle persone coinvolte;
- promuovere e sostenere iniziative di valorizzazione e fruizione ecocompatibile della risorsa acqua, ivi compresa la navigazione fluviale;
- predisporre attività di informazione e di comunicazione di qualsiasi natura anche tramite tecnologia digitali innovative, atte a divulgare l'attività della società e a promuovere il territorio, i suoi prodotti ed ogni attività ad esso connessa.

La società potrà, inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari, finanziarie non nei confronti del pubblico e non in via prevalente, con esclusione delle attività di cui alle leggi 1/91, 52/91, 197/91, D. Lgs n. 385/93, D. Lgs n. 415/96, e

successive modificazioni ed integrazioni, che saranno ritenute necessarie ed utili, anche indirettamente, per il raggiungimento dell'oggetto sociale.

ART. 4 Durata

La durata della società è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2035 (duemilatrentacinque) e può essere prorogata, ovvero anticipatamente sciolta, per deliberazione dell'Assemblea.

ART. 5 Soci

I GAL sono composti dai rappresentati degli interessi socio-economici pubblici e privati della realtà locale, nei quali è favorita una rappresentanza equilibrata fra generi, la partecipazione dei giovani e nessun singolo gruppo di interesse controlla il processo decisionale.

La componente pubblica deve essere costituita da enti pubblici, operanti nel territorio, mentre la componente privata deve essere rappresentativa di interessi di natura collettiva riconducibili alle diverse sfere della società civile, quali ad esempio associazioni di rappresentanza delle attività imprenditoriali, economiche e sociali; associazioni di volontariato, ambientaliste, paesaggistiche e culturali; enti di formazione; istituti di credito, imprese in forma singola o associata ed altri soggetti privati adeguati rispetto alle caratteristiche e allo scopo associativo purché condividano gli scopi della società ed assumano valido impegno di accettare senza riserva le norme del presente statuto. I legali rappresentanti o titolari delle imprese o enti privati che intendono consorzarsi non possono essere interdetti, inabilitati, falliti, ancorché, riabilitati.

CAPITALE SOCIALE - FINANZIAMENTI CONTRIBUTI SOCI

ART. 6 Capitale sociale

Il capitale è fissato in euro 20.100,00.

Il capitale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in

natura) o a titolo gratuito (mediante passaggio a capitale di riserve o di altri fondi disponibili) in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto, nel rispetto del diritto di opzione di cui all'art. 2481 c.c..

Non si dà luogo all'esercizio del diritto di opzione qualora l'aumento di capitale sia destinato all'ingresso di nuovi soci la cui ammissione sia stata deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

Ai sensi dell'art. 2615 ter c.c. l'Assemblea delibera annualmente, su proposta del Consiglio di amministrazione, e con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale, il versamento da parte dei soci dei contributi in denaro necessari al raggiungimento degli scopi statutari determinandone contestualmente le finalità generali e le modalità di utilizzo.

Con la stessa delibera, l'assemblea fissa annualmente l'importo dei contributi, nonché le modalità ed i tempi di versamento sulla base di un budget economico- finanziario entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento, e approvato dall'Assemblea stessa entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

In caso di straordinaria necessità ed urgenza l'assemblea, su proposta ed appositamente convocata dall'organo amministrativo, potrà deliberare, con il voto favorevole di un numero di soci che rappresentino almeno il 75% del capitale sociale, il versamento di un contributo, da parte dei soci, ulteriore rispetto a quello annuale di cui al punto che precede; nel corso dell'assemblea devono essere illustrate ai soci le ragioni che giustificano la straordinaria necessità ed urgenza della richiesta, nonché l'esatto ammontare del contributo, le modalità e i tempi di versamento.

L'obbligo di corrispondere i contributi di cui sopra vincola tutti i soci per tutto il tempo di permanenza nella società.

I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo ed in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti in conto capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, che

non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale di qualunque importo, e ciò previa conforme delibera assembleare.

Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova applicazione la disposizione dell'art. 2467 c.c.

PARTECIPAZIONI - TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI

ART. 7 Partecipazioni

Ciascun socio può detenere una partecipazione minima pari ad euro 200,00 (duecento virgola zero zero) ed una partecipazione massima pari ad euro 1.000,00 (mille virgola zero zero).

Secondo le indicazioni contenute nelle disposizioni attuative dalla Regione Lombardia S.O. 48 del 2/12/2022 Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER”, Operazione 19.1.01 “Sostegno per la preparazione dei piani di sviluppo locale” e in rispetto all’art. 31, paragrafo 2, lettera b) del Reg. (UE) 2021/1060, i soci si dividono in rappresentanti degli interessi socio economici pubblici e privati della realtà locale, nei quali nessun singolo gruppo di interesse controlla il processo decisionale.

Le partecipazioni dei partner pubblici vengono stabilite in base a due criteri che tengano conto sia del numero di abitanti alla data del 31.12.2021 e sia del fatturato annuo o totale di bilancio riferito a ciascun anno precedente:

- Comuni fino a 5.000 abitanti, quota di capitale sociale pari ad euro 200,00;
- Comuni tra 5.000 e 10.000 abitanti ma con un fatturato e/o totale attivo di bilancio inferiore a 10 milioni euro, quota di capitale sociale pari ad euro 300,00;
- Comuni tra 5.000 e 10.000 abitanti ma con un fatturato e/o totale attivo di bilancio superiore a 10 milioni, quota di capitale sociale pari ad euro 400,00;

- Comuni con oltre 10.000 abitanti, quota di capitale sociale pari ad euro 800,00;
- Consorzi di enti pubblici con un fatturato e/o totale attivo di bilancio inferiore a 2 milioni, quota di capitale sociale pari ad euro 200,00;
- Consorzi di enti pubblici con un fatturato e/o totale attivo di bilancio superiore a 2 milioni, quota di capitale sociale pari ad euro 500,00;

La partecipazione dei partner privati è stabilita come segue:

- Enti no profit, istituzioni culturali e formative, associazioni, enti del terzo settore, fondazioni e cooperative sociali con totale entrate riferite al 31.12.22 inferiore a 1 milione, quota di capitale sociale pari ad euro 350,00;
- Cooperative sociali e fondazioni con totale entrate riferite al 31.12.22 superiore a 1 milione, quota di capitale sociale pari ad euro 600,00;
- Associazioni di categoria, quota di capitale sociale pari ad euro 600,00;
- Aziende private con volume d'affari risultante al 31.12.22 inferiore a 2 milioni, quota di capitale sociale pari ad euro 350,00;
- Aziende private con volume d'affari risultante al 31.12.22 superiore a 2 milioni, quota di capitale sociale pari ad euro 1.000,00.

La partecipazione al capitale sociale dei partner privati dovrà sempre essere maggiore della partecipazione dei partner pubblici.

Il criterio della determinazione delle quote è in virtù nel rispetto del Reg. (UE) 2021/1060, in cui sono individuati i quattro gruppi di interesse e nessuno di essi controlla il processo decisionale.

ART. 8 Diritti dei soci

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

ART. 9 Pegno Usufrutto o sequestro

Nel caso di pegno, usufrutto o sequestro delle partecipazioni si applica l'articolo 2352 del codice civile.

ART. 10 Trasferimento di partecipazioni

Le partecipazioni sono trasferibili per atto tra vivi a terzi, previa deliberazione di assenso al trasferimento dell'Assemblea dei soci con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 75% del capitale sociale; In caso di diniego al trasferimento il socio che intende cedere la propria partecipazione ha diritto di recedere secondo quanto previsto dall'articolo 23 del presente statuto.

Spetta agli altri soci il diritto di prelazione per l'acquisto.

Per l'esercizio del diritto di prelazione valgono le seguenti disposizioni e modalità:

- il socio che intende trasferire in tutto o in parte la propria partecipazione, dovrà comunicare la propria offerta a mezzo lettera raccomandata all'organo amministrativo; l'offerta deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento. L'Organo Amministrativo, entro quindici giorni dal ricevimento della raccomandata, comunicherà l'offerta agli altri soci, che dovranno esercitare il diritto di prelazione con le seguenti modalità:

a) ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire all'Organo Amministrativo la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata non oltre trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte dell'organo amministrativo;

b) la partecipazione dovrà essere trasferita entro trenta giorni dalla data in cui l'Organo Amministrativo avrà comunicato al socio offerente l'accettazione dell'offerta con l'indicazione dei soci accettanti, della ripartizione tra gli stessi della partecipazione offerta, della data fissata per il trasferimento, con l'applicazione delle seguenti regole:

- se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene;
- il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per la intera partecipazione offerta, poiché tale è l'oggetto della proposta formulata dal socio offerente;
- qualora nessun socio intenda acquistare la partecipazione offerta nel rispetto dei termini e delle modalità sopra indicati, il socio offerente sarà libero di trasferire la partecipazione offerta in vendita all'acquirente indicato nella comunicazione entro sessanta giorni successivi dal giorno in cui è scaduto il termine per l'esercizio del diritto di prelazione, fatta salva la delibera assembleare di cui al primo comma del presente articolo, in mancanza di che la procedura della prelazione deve essere ripetuta;
- la prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente;
- la cessione delle partecipazioni sarà possibile senza l'osservanza delle suddette formalità qualora sia intervenuta la deliberazione di cui al primo comma del presente articolo.

Il trasferimento per atto tra soci della stessa categoria (partner pubblici o partner privati) può avvenire liberamente, nei limiti previsti dall'art.7.

ART. 11 Ammissione di nuovi soci

Chi trovandosi in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5) intende essere ammesso alla Società deve farne domanda al Consiglio d'Amministrazione, specificando:

- a) dati anagrafici o ragione sociale;
- b) attività svolta in relazione ai requisiti di cui all'articolo precedente;
- c) la partecipazione che si propone di sottoscrivere, nel rispetto dei limiti del precedente articolo 7.

Se la richiesta proviene da una persona giuridica, la domanda deve essere corredata da copia della deliberazione dell'organo competente, dell'atto costitutivo, dello statuto, dell'indicazione della

persona delegata alla rappresentanza.

In caso di positivo accoglimento della domanda di ammissione da parte del Consiglio di Amministrazione, l'organo amministrativo sottoporrà all'assemblea dei soci la deliberazione in merito all'aumento di capitale sociale destinato ai nuovi soci con esclusione del diritto di opzione ex art. 2441 c.c. e secondo le modalità previste dall'articolo 13 in materia di modifica del presente statuto.

ASSEMBLEA DEI SOCI

ART. 12 Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci decide sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge o dalle presenti norme sul funzionamento della società e sugli argomenti sottoposti alla sua approvazione dal Consiglio di Amministrazione o da tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale.

Le decisioni dell'Assemblea prese in conformità alla legge e all'atto costitutivo vincolano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.

Sono riservate alla competenza dell'Assemblea dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la destinazione degli utili, su proposta del Consiglio di Amministrazione unitamente ad una Relazione sulla Gestione;
- b) la nomina e la revoca degli amministratori;
- c) la nomina del sindaco unico;
- d) le modificazioni del presente Statuto;
- e) la nomina e la revoca dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
- f) l'approvazione del budget economico-finanziario di cui all'art. 6 predisposto dal consiglio di amministrazione ove nominato o comunque dall'organo amministrativo in carica;
- g) la deliberazione relativa alle finalità, modalità di utilizzo e fissazione dell'ammontare dei

contributi di cui all'art. 6;

h) le altre decisioni che la legge riserva in modo inderogabile alla competenza dell'Assemblea dei soci.

ART. 13 Decisioni dell'Assemblea

Le decisioni dell'Assemblea dei soci sono assunte con il voto favorevole dei soci che rappresentano più della metà del capitale sociale e sono adottate con deliberazione assembleare.

Ogni socio che non sia moroso nell'esecuzione dei conferimenti e nel pagamento della quota annuale ha diritto di partecipare alle decisioni ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Devono essere sempre adottate mediante deliberazione assembleare, con una maggioranza dei 2/3 (due terzi) del capitale sociale, le decisioni dei soci che riguardano le modificazioni dello statuto e, comunque, quando lo richiede il Consiglio di Amministrazione o i soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale oppure sia espressamente previsto dalla legge.

ART. 14 Funzionamento dell'Assemblea

L'assemblea dei soci è regolata dalle seguenti norme:

- a) l'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché all'interno del territorio dei Comuni aderenti alla società;
- b) l'assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, audio o video collegati.

L'organo amministrativo può anche stabilire, nell'avviso di convocazione, che l'assemblea si tenga esclusivamente mediante impiego di mezzi di telecomunicazione, senza necessità di indicare un luogo fisico di riunione. In tal caso, l'avviso di convocazione deve riportare anche il mezzo di collegamento reso disponibile agli aventi diritto di partecipare all'assemblea. Nel caso in cui l'assemblea si svolga anche o esclusivamente con

intervenuti dislocati in più luoghi o video, audio collegati, è necessario che siano comunque rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci e, in particolare, che sia consentito di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, il regolare svolgimento e i risultati della votazione.

- c) l'assemblea è convocata dall'organo amministrativo con avviso contenente il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare, spedito a ciascuno dei soci almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea; l'avviso deve essere inviato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio dei soci oppure con qualsiasi altro mezzo che consenta il riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi la posta elettronica e la Posta Elettronica Certificata PEC al recapito precedentemente comunicato dal socio, allegando la documentazione completa inerente agli oggetti delle deliberazioni;
- d) l'assemblea si intende regolarmente costituita in prima convocazione quando siano presenti o validamente rappresentati tanti soci portatori di almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale; in seconda convocazione essa è valida quando siano presenti o validamente rappresentati tanti soci portatori della maggioranza del capitale sociale. A prescindere dalle modalità di cui ai punti precedenti l'assemblea si intende in ogni caso regolarmente costituita quando è presente l'intero capitale sociale, sono presenti, oppure risulta che sono stati informati della riunione, tutti gli amministratori ed i componenti dell'eventuale organo di controllo e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento;
- e) i soci possono farsi rappresentare in assemblea da altra persona mediante delega scritta che dovrà essere conservata dalla società; Ciascun soggetto delegato non può rappresentare più del 10% del capitale sociale.
- f) il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento, accerta e proclama i risultati delle

- votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale;
- g) l'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti che rappresentano la maggioranza del capitale sociale presente in assemblea;
 - h) l'assemblea nomina un segretario, anche non socio, che ne redige il verbale, sottoscritto dallo stesso e dal Presidente; nei casi previsti dalla legge, e quando il Presidente lo ritiene opportuno, il verbale viene redatto da un notaio da lui scelto;
 - i) il verbale dell'assemblea dovrà essere inviato a tutti i soci, agli amministratori ed ai componenti dell'eventuale organo di controllo, entro i 30 giorni successivi all'assemblea.

DOMICILIO DEI SOCI

ART. 15 Domicilio dei soci

Il domicilio dei soci, per tutto quanto concerne i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal registro delle imprese competente per territorio.

Alla società devono essere comunicati a cura dei soci l'indirizzo, il numero di telefono, l'indirizzo e-mail, e l'indirizzo di posta elettronica certificata PEC.

Ogni successiva modificazione delle indicazioni costituenti il domicilio dev'essere effettuata mediante comunicazione scritta all'Organo Amministrativo che provvederà alle relative comunicazioni al Registro delle Imprese competente.

Resta a carico di ogni singolo socio la responsabilità per la mancata comunicazione delle modificazioni di cui sopra.

ART. 16 Obblighi dei soci

I soci sono tenuti all'osservanza delle disposizioni dello Statuto sociale e delle deliberazioni dell'Assemblea.

AMMINISTRAZIONE

ART. 17 Consiglio di Amministrazione

La società, secondo quanto deliberato con decisione dei soci, viene amministrata da un Consiglio d'Amministrazione composto da sette componenti a nove componenti, di cui:

- tre membri che rappresentano la pubblica amministrazione;
- tre membri che rappresentano gli interessi locali privati comprendendo sia i rappresentanti di interessi economici collettivi, sia delle singole imprese private;
- tre membri che rappresentano gli interessi sociali locali.

Di questi nove componenti, uno assume il ruolo di Presidente e altri due assumono il ruolo di Vice Presidenti, in rappresentanza delle aree Oglio Po e Oltrepò mantovano.

Nel caso in cui i componenti siano sette, oltre al Presidente:

- due membri rappresentano la pubblica amministrazione;
- due membri rappresentano gli interessi locali privati comprendendo sia i rappresentanti di interessi economici collettivi, sia delle singole imprese private;
- due membri rappresentano gli interessi sociali locali.

Di questi sei componenti, due assumono il ruolo di Vice Presidenti, in rappresentanza delle aree Oglio Po e Oltrepò mantovano.

I componenti dell'Organo Amministrativo:

- possono essere anche non soci;
- durano in carica tre esercizi ovvero per il periodo di volta in volta determinato dall'assemblea stessa;
- non sono tenuti al divieto di cui all'art. 2390 del Codice Civile.
- non possono essere nominati i componenti degli organi politici dei soci pubblici.

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi componenti il Presidente e due Vice Presidenti qualora a ciò non abbia provveduto l'Assemblea all'atto della nomina del Consiglio di Amministrazione stesso.

Gli amministratori sono revocabili in qualunque tempo con decisione dell'Assemblea dei soci, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni se la revoca dell'amministratore nominato a tempo determinato avviene senza giusta causa.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine o dimissioni ha effetto dal momento in cui l'organo amministrativo è stato ricostituito.

In ogni caso, gli amministratori rimasti in carica, quelli cessati e l'organo di controllo devono sottoporre alla decisione dell'Assemblea dei soci la ricostituzione dell'organo amministrativo nel più breve tempo possibile, e comunque entro trenta giorni.

Se per qualsiasi causa viene meno la metà degli amministratori nominati dall'Assemblea, decade l'intero Consiglio.

ART. 18 Poteri dell'organo amministrativo e Comitato Esecutivo

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e ha quindi la facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge e l'atto costitutivo riservano in modo inderogabile alla decisione dell'Assemblea dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo composto da tre componenti (uno per gruppo d'interesse) pur mantenendo il rispetto della non prevalenza nel processo decisionale di un singolo gruppo d'interesse.

Il consiglio di amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega.

Sulla base delle informazioni ricevute valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società; valuta, sulla base della relazione degli organi delegati, il generale andamento della gestione.

Non possono essere delegate le attribuzioni indicate negli articoli 2478bis, 2481, 2482bis, 2482ter, 2501ter e 2506bis.

Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al consiglio di amministrazione almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato; ciascun amministratore può chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società.

L'organo amministrativo può nominare direttori e procuratori per determinati atti o categorie di atti.

L'organo amministrativo può inoltre costituire commissioni consultive tecnico-scientifiche anche con soggetti esterni.

ART. 19 Rappresentanza

Gli amministratori hanno la rappresentanza generale della società di fronte ai terzi e in giudizio, con le seguenti modalità.

La rappresentanza della società per l'esecuzione delle decisioni del Consiglio d'Amministrazione spetta al Presidente del Consiglio d'Amministrazione il quale è il legale rappresentante della società o, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente più anziano.

L'amministratore decade dal Consiglio d'Amministrazione in caso di tre assenze consecutive non giustificate dalle riunioni dello stesso.

ART. 20 Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

Il funzionamento del Consiglio d'Amministrazione è regolato dalle seguenti norme:

a) il Consiglio prende atto della designazione del Presidente ai sensi del precedente art. 17 e, qualora non vi abbiano provveduto i soci in sede di nomina, elegge tra i suoi componenti due Vice Presidenti, che esercitano le funzioni del Presidente in caso di sua assenza o impedimento, e può nominare uno o più amministratori delegati, determinandone i poteri nei limiti previsti dalla legge; non potranno in nessun caso formare oggetto di delega del Consiglio di Amministrazione ad uno o più amministratori le decisioni relative alle seguenti materie:

- predisposizione del budget della società contenente elementi e dati sui piani e programmi di investimento, sugli aspetti organizzativi e revisioni periodiche degli stessi, sulla pianta organica e relative variazioni;
- relazione semestrale sull'andamento della situazione economico-finanziaria della società da trasmettere ai soci entro il 31 luglio di ciascun anno;
- stipula di contratti di mutuo e/o (transazioni) finanziarie a medio e lungo termine, previsti nell'ambito del budget economico finanziario di cui all'art. 6;
- nomina degli eventuali direttori o procuratori della società;
- acquisto, vendita, permuta, conferimento, locazione ultra novennale e locazione finanziaria attiva e passiva di beni immobili, accensione di ipoteche su beni immobili di proprietà della società, costituzione in pegno di titoli ed altri beni sociali, previsti nell'ambito del budget economico finanziario di cui all'art. 6;

b) il Consiglio si riunisce nella sede sociale o altrove, quando il Presidente lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta in forma scritta da almeno un terzo degli amministratori;

c) il Consiglio è convocato dal Presidente mediante comunicazione scritta contenente la data, il luogo e l'ora della riunione e l'ordine del giorno, inviata a tutti gli amministratori ed ai componenti

dell'eventuale organo di controllo, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, e, in caso di particolare urgenza, almeno ventiquattro ore prima; la comunicazione può essere inviata anche a mezzo telefax o posta elettronica, al recapito fornito in precedenza dall'interessato ed annotato nel libro delle decisioni degli amministratori, depositando la documentazione completa inerente gli oggetti delle deliberazioni presso la sede sociale; in caso di impossibilità o inattività del Presidente, il Consiglio può essere convocato da uno qualsiasi degli amministratori;

d) per la validità delle riunioni del Consiglio d'Amministrazione e delle relative deliberazioni si richiede la presenza e il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica;

e) il Consiglio d'Amministrazione nomina un segretario, anche estraneo al Consiglio, che redige il verbale delle deliberazioni e lo sottoscrive insieme al Presidente;

f) le decisioni del Consiglio d'Amministrazione possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto da ciascuno degli amministratori, con le modalità che verranno disciplinate da apposito regolamento.

g) Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o audiovideoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il soggetto verbalizzante che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o

trasmettere documenti.

h) il Consiglio d'Amministrazione deve sempre riunirsi per l'approvazione del progetto di bilancio e per la redazione e approvazione del budget previsionale entro il 30 novembre di ciascun anno e nelle altre ipotesi previste dalla legge.

ART. 21 Rimborso spese e compensi

Ai componenti del Consiglio d'Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.

Il compenso dei componenti del Consiglio d'Amministrazione sarà definito dall'Assemblea.

ORGANO DI CONTROLLO

Art. 22 Sindaco Unico

Nel rispetto e nei limiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente in materia, ed in particolare dall'art. 2477 del codice civile, la società nominerà un Sindaco unico, quale organo di controllo anche con funzione di revisore legale dei conti. Il sindaco unico deve essere iscritto nell'apposito Registro dei revisori legali dei conti istituito presso il competente Ministero.

La nomina del Sindaco unico è comunque obbligatoria verificandosi le condizioni poste dall'art. 2477, commi secondo e terzo, del codice civile.

L'organo di controllo è nominato per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea dei soci, che ne fissa il compenso. L'organo di controllo resta in carica per tre esercizi con scadenza alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica ed è rieleggibile.

Quando la nomina da parte dei soci è obbligatoria ad essa provvede (entro trenta giorni) l'assemblea che approva il bilancio dal quale risulta il superamento dei limiti che rendono la nomina obbligatoria. In mancanza, alla nomina provvede il Tribunale su richiesta di qualsiasi

soggetto interessato. L'organo di controllo resta in carica per tre esercizi, e scade alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dell'organo di controllo per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui quest'ultimo è stato ricostituito.

L'organo di controllo ha tutti i doveri, le competenze ed i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403-bis del codice civile ed esercita la revisione legale dei conti. Si applicano, inoltre, in ogni caso al sindaco o ai sindaci le disposizioni di cui agli artt. 2406 e 2407 cod. civ. 4. All'organo di controllo si applicheranno le disposizioni sul Collegio sindacale previste per le Società per azioni; si applicano in ogni caso le disposizioni di cui all'art. 2477 del codice civile.

RECESSO – ESCLUSIONE

ART. 23 Recesso ed esclusione

Il socio può recedere dalla società nelle ipotesi previste dalla legge e dal presente statuto.

Il socio che intende esercitare il recesso deve darne avviso al Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata a.r. indicando le proprie generalità e il domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Il recesso diviene efficace decorsi 180 (centottanta) giorni da quello in cui l'avviso è pervenuto alla sede della società.

L'esclusione di un socio è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio di amministrazione e può aver luogo per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento, ove redatto, per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società, per altri gravi motivi che comunque possano ledere gli interessi o l'immagine della società, nonché per l'interdizione, l'inabilitazione del socio o per una condanna che comporta l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici.

La dichiarazione di fallimento di un socio è immediatamente operante agli effetti dell'esclusione.

Il socio che incorra in uno dei casi che prevedono l'esclusione può venire subito sospeso dalla partecipazione alle attività della società, per decisione del Presidente del Consiglio di amministrazione, il quale deve contestualmente convocare l'Assemblea perché deliberi in merito.

L'esclusione ha effetto decorsi trenta giorni dalla data di comunicazione della delibera assembleare al socio escluso; detta comunicazione deve essere fatta dal Consiglio di amministrazione a mezzo lettera raccomandata a.r. nei dieci giorni liberi successivi alla delibera.

Contro la delibera di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Al socio receduto o escluso spetta la liquidazione della quota del capitale sociale ai sensi dell'art. 2473 c.c..

La liquidazione della quota verrà effettuata nel termine di 180 (centottanta) giorni dalla determinazione del valore della stessa.

BILANCIO E UTILI

ART. 24 Bilancio

Gli esercizi sociali si chiudono il giorno 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ciascun esercizio gli amministratori procedono alla formazione del bilancio di esercizio a norma di legge che deve essere presentato ai soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, salva la possibilità di un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'art. 2364, quando particolari esigenze motivate lo richiedano.

La società consortile non ha scopo di lucro e, in considerazione della finalità di interesse pubblico della stessa, gli eventuali avanzi netti di esercizio, dedotti gli accantonamenti di legge, sono a disposizione dell'Assemblea nel quadro delle finalità consortili e non possono in ogni caso essere distribuiti ai soci.

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

REVOCA DELLO STATO DI LIQUIDAZIONE

ART. 25 Liquidazione

La società si scioglie nei casi previsti dalla legge ex art. 2484 del C.C.

Nel caso di cui al precedente comma l'assemblea con apposita deliberazione collegiale da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto dispone il numero dei liquidatori, le regole di funzionamento del Collegio, nel caso di pluralità di liquidatori, la loro nomina, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società, i criteri per la liquidazione ed i loro poteri. In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori di applica l'articolo 2489 C.C.

La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea adottata con le maggioranze richieste per le modificazioni del presente statuto.

In caso di revoca dello stato di liquidazione, al socio che non ha consentito alla decisione spetta il diritto di recesso con gli effetti dell'art. 23 del presente statuto.

RINVIO ALLA LEGGE

ART. 26 Rinvio

Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme di legge.